



Martedì 21/10/2014

Normativa RAEE 2 e normativa sui rifiuti di Pile ed Accumulatori: gli obblighi posti in capo ai Produttori che introducono AEE, Pile e accumulatori in paesi diversi da quelli in cui sono stabiliti

A cura di: Studio Avv. Maurizio Iorio

La normativa RAEE 2 (D. 2012/19/UE; D.Lgs. 49/2014) prende espressamente in considerazione il caso di Produttori con sede all'estero che introducono AEE nel mercato italiano. Lo scopo perseguito è quello di attuare anche in tal caso la responsabilità estesa del "Produttore", indipendentemente dalla circostanza che questi abbia sede in Italia o all'estero. In Italia, in particolare, abbiamo una normativa peculiare, preesistente all'attuazione della legislazione RAEE 2, che oltre a stabilire precisi obblighi in capo ai Produttori stabiliti in altro Stato Membro UE, estende ai produttori stabiliti in paesi "terzi", al di fuori dell'Unione Europea, la possibilità di farsi carico degli AEE venduti ad un intermediario commerciale stabilito sul territorio italiano.

Anche nel caso dei rifiuti di pile e di accumulatori, sussiste una normativa (Dlgs. 188/2008; D. 2013/56/UE) che disciplina gli obblighi dei produttori stabiliti in un altro Stato Membro che immettono pile ed accumulatori, soli o incorporati in AEE, nel mercato italiano.

Esaminiamo di seguito qual'è esattamente la situazione.

Normativa RAEE 2 : obblighi dei Produttori che introducono AEE in mercati diversi da quello in cui sono stabiliti

Possiamo distinguere 5 casi, suddivisi sia sulla base degli acquirenti (intermediari commerciali o utilizzatori finali privati / professionali) che su quella del luogo in cui il Produttore è stabilito (in uno Stato membro, in uno stato estero, in Italia), come segue:

- Produttore con sede in altro Stato membro che vende a utilizzatori finali in Italia: deve nominare un rappresentante autorizzato in Italia
- Produttore con sede in altro Stato membro che vende a intermediari commerciali con sede in Italia: può nominare un rappresentante autorizzato in Italia.
- Produttore con sede in Stato Terzo che vende a utilizzatori finali in Italia: deve nominare un rappresentante autorizzato in Italia.
- Produttore con sede in Stato Terzo che vende a intermediari commerciali con sede in Italia: può nominare un rappresentante autorizzato in Italia.
- Produttore con sede in Italia che vende a utilizzatori finali in altro Stato Membro: deve nominare un rappresentante autorizzato presso lo Stato Membro.

Esaminiamo ora, più in dettaglio, questi 5 casi



1. Produttore con sede in altro Stato Membro che vende a utilizzatori finali in Italia

Il Produttore con sede in un altro Stato membro che fornisce AEE a utilizzatori finali in Italia è tenuto a farsi carico di tutti quanti gli adempimenti RAEE posti in capo ai Produttori stabiliti in Italia, attraverso un "rappresentante autorizzato RAEE" residente nel nostro paese che si farà carico degli adempimenti relativi all'iscrizione al registro RAEE, coordinerà i rapporti con il sistema collettivo scelto per fare fronte agli adempimenti e sarà inoltre direttamente responsabile dell'organizzazione del ritiro dei RAEE su tutto il territorio nazionale (Dlgs 49/2014, art.22 . n.1 e art.29 n. 5).

Il Rappresentante RAEE, si badi, è un semplice procuratore speciale; il medesimo non è né un rappresentante legale né un rappresentante fiscale in Italia: Il DM 25.09.2007 n. 185, che disciplina l'istituzione del Registro RAEE (e che è richiamato all' art. 29 n. 5 del Dlgs 49/2014), così definisce questo meccanismo di rappresentanza all' art. 3.1: "L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, i iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti...In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante". Il mio studio legale, per fare un esempio, si occupa correntemente anche di fornire, tramite società convenzionata, la rappresentanza RAEE in Italia a numerosi produttori stabiliti all'estero, senza che ciò comporti alcuna rappresentanza di altro tipo, né legale, né fiscale, né societaria.

2. Produttore con sede in altro Stato membro che vende a intermediari commerciali con sede in Italia

La possibilità di farsi carico di tutti gli adempimenti RAEE per un Produttore stabilito in uno Stato membro che vende AEE ad intermediari commerciali stabiliti in un altro Stato membro, è espressamente prevista dall'art. 30 n. 1 del D.Lgs 49/2014, che riproduce fedelmente il corrispondente articolo della Direttiva RAEE 2 (art.17 n. 1).

Per continuare a leggere l'articolo dell'Avv. Maurizio Iorio clicca qui.

Avv. Maurizio Iorio

Fonte: <http://www.avvocatoiorio.it>